

# **IL DIRITTO DEGLI AFFARI**

Anno IX Fasc. 3 – 2019

**MICHELLE VANZETTI**

---

SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA E  
SEZIONI ORDINARIE: LA SOSPENSIONE SCONGIURATA

---

Estratto

ISSN 2281-4531

## SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA E SEZIONI ORDINARIE: LA SOSPENSIONE SCONGIURATA

MICHELLE VANZETTI  
*Professore aggregato  
 nell'Università di Milano*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il problema se il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata vada qualificato in termini di competenza oppure di mero riparto tabellare. – 3. La prima pronuncia della Cassazione. – 4. I contrapposti orientamenti: quello c.d. formalistico e quello c.d. antiformalistico. – 5. La sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 19882 del 23 luglio 2019 e l'adesione alla tesi del mero riparto tabellare. – 6. Gli argomenti più persuasivi a favore dell'impostazione accolta dalle Sezioni unite: l'insussistenza di asimmetrie di sistema, ove si accolga la tesi del mero riparto tabellare. – 7. (*Segue*) La questione del giudice naturale precostituito per legge. Il paragone con le sezioni agrarie. – 8. (*Segue*) Gli ingiustificabili ritardi insiti nell'accoglimento della tesi c.d. formalista. – 9. Una possibile interpretazione alternativa.

1. – Franco Cipriani fu tra gli studiosi che, con più convinzione, evidenziarono la ridondanza e la perniciosità della sospensione *ipso iure* che un processo subisce per effetto della proposizione del regolamento di competenza<sup>1</sup>. Tuttavia, mentre in relazione a quello necessario Cipriani

<sup>1</sup> Il quale non «può essere contestato in sé e per sé, bensì esclusivamente perché provoca la sospensione *ipso iure* del processo sul merito»: così CIPRIANI, *Il regolamento facoltativo di competenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, 488 ss., in particolare 521. Sul piano degli effetti negativi in termini di ragionevole durata, altrettanto pernicioso è l'impugnabilità con regolamento di competenza dei provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo per pregiudizialità *ex art. 295 c.p.c.*, dato che per evitare quest'ultima sospensione, si incorre inevitabilmente in quella prevista dall'art. 48 c.p.c., lasciandosi così al caso, all'alacrità dei giudici e alla corposità dei loro ruoli la durata di questo inevitabile periodo di diniego di giustizia. Già il Liebman proponeva più di quarant'anni fa l'abrogazione dell'istituto in parola nelle sue *Proposte per una riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, 452 e ss., in particolare 458; così come Menchini, alla voce *Sospensione del processo civile, a) processo civile di cognizione*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 32, affermava che «la sospensione necessaria è certamente un flagello, un istituto contrario ai diritti delle parti, perché dilata i tempi, già insopportabilmente lunghi, di durata del processo». V. anche CIPRIANI, voce *Sospensione del processo*, in *Enc. giur.*, XXX, Roma, 1995, 12 e 14 s.; e TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari, 1987, 42 ss.. Sul regolamento di competenza e la sospensione v. per tutti BONGIORNO, *Il regolamento di competenza*, Milano, 1970; TRISORIO LIUZZI, *Il regolamento di competenza e le sospensioni diverse da quella necessaria ex art. 295 c.p.c.*, in *Foro it.*, 2003, I, 3139; ID., *Sospensione necessaria del*

auspicava quantomeno il coordinamento della disciplina con la previsione dell'art. 279, comma 4, c.p.c.<sup>2</sup>, rispetto al regolamento facoltativo Egli riteneva la sospensione elemento essenziale, in quanto tale insopprimibile, per permettere a questa peculiare impugnazione di prevalere su quella concorrente ordinaria<sup>3</sup>.

Com'è noto, il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, successivamente denominate "sezioni specializzate in materia di impresa" dall'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1<sup>4</sup>. Secondo alcuni, siccome la loro introduzione avrebbe dato vita a una nuova ipotesi di competenza per materia, l'organo giurisdizionale adito dovrebbe sempre pronunciarsi sulla relativa questione con un provvedimento impugnabile con regolamento di competenza, determinandosi quindi la necessaria sospensione del processo *a quo* dal momento della presentazione dell'istanza o da quello dell'ordinanza con la quale si solleva il regolamento d'ufficio<sup>5</sup>. Per la verità, sulla bontà di questa interpretazione si è dibattuto fin da subito, soprattutto in giurisprudenza, come testimonia la copiosità di decisioni contrastanti, rese in un arco di tempo relativamente breve.

2. – La questione che si è subito posta agli interpreti – e che, a nostro avviso, va risolta dando spazio più alla ragione che al rigore – riguarda appunto la qualificazione del riparto di attribuzioni fra una sezione ordinaria

---

*processo e regolamento di competenza*, ivi, 1997, I, 1111; ACONE, *La "ragionevole durata" del regolamento di competenza*, in *Corriere giur.*, 2005, 1593 ss..

<sup>2</sup> Vale a dire, con la previsione di una sospensione concordata e discrezionale.

<sup>3</sup> CIPRIANI, *Il regolamento facoltativo di competenza*, cit., p. 521 s.

<sup>4</sup> Come è già stato autorevolmente sottolineato, in realtà questa iniziativa del legislatore di unificare, tramite l'ampliamento delle competenze delle sezioni specializzate, il diritto industriale e il societario, pare corrispondere a una vecchia concezione unitaria del diritto commerciale, che non diventa certo più attuale per il fatto di esser chiamato "diritto dell'impresa". Peraltro, se nei grandi tribunali, come ad esempio quello di Milano, a questa eterogeneità di materie specialistiche si è fatto fronte con la suddivisione della relativa sezione specializzata in due "sotto-sezioni", quella i cui magistrati si occupano del diritto industriale, e quella nella quale invece, altri diversi magistrati si occupano del diritto societario, lo stesso non accade, né può accadere per ragioni di insufficiente organico, nella maggior parte delle altre sezioni specializzate. Sul punto e per una critica all'ampliamento del numero delle sezioni specializzate v. A. VANZETTI, *Sezioni specializzate e proprietà intellettuale, una mera finzione*, in *Italia Oggi*, 8 marzo 2012, p. 35 e CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, in *Il dir. ind.*, 2012, 515 ss.

<sup>5</sup> Sull'ineluttabilità della sospensione in caso di proposizione del regolamento di competenza, v. da ultimo il contributo di M. DE SANTIS, *sub artt. 45-50*, in AULETTA, *Regolamento di giurisdizione e di competenza. Composizione del tribunale*, in CHIARLONI (a cura di), *Commentario al codice di procedura civile*, Bologna, 2019, p. 230, che ricorda come sia "esclusa qualsiasi discrezionalità del giudice in ordine alla sospensione e all'ammissibilità del ricorso, per cui il giudice deve limitarsi a verificare la sussistenza di tre condizioni: la proposizione dell'istanza di regolamento, che sia stata fatta istanza di trasmissione del fascicolo a norma dell'art. 47 cod. proc. civ. e la sussistenza dei presupposti per la proposizione dell'istanza".

e una sezione specializzata in materia di impresa, quando collocate in un medesimo tribunale: ci si è chiesti se si tratti, appunto, di competenza in senso stretto o, piuttosto, di mera distribuzione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario, da risolversi con un provvedimento ordinatorio da parte del presidente della sezione o del tribunale adito.

È con questo problema – potenzialmente foriero di inutili lungaggini nello svolgimento dei processi – che vogliamo misurarci in questa sede, ponendoci quale obiettivo quello di verificare se la seconda delle due soluzioni prospettate – che indubbiamente ha il pregio di scongiurare l'automatica sospensione dei giudizi, conseguente alla proposizione del regolamento di competenza e che comporta un inevitabile allungamento dei tempi processuali<sup>6</sup> – poggi su un valido fondamento sistematico e se eventualmente vi siano alternative percorribili.

3. – È significativo osservare come la prima pronuncia della Cassazione, resa in sede di regolamento di competenza, nella quale è stato affrontato il problema che ci occupa, sia stata occasionata da ragioni tutt'altro che scientifiche. La controversia traeva origine dalla deduzione in un unico giudizio di un cumulo di domande, alcune delle quali fondate su una prospettata invalidità brevettuale e altre, in qualche modo collegate alle prime, su asseriti episodi di diffamazione. La Sezione specializzata in materia di proprietà industriale del Tribunale di Venezia era stata quindi adita sulla base di questa ipotizzata connessione<sup>7</sup>. Nesso, quest'ultimo, che la Sezione

---

<sup>6</sup> L'ampio uso strumentale di questo rimedio, che determina *ipso iure* la sospensione del processo – istituto chiaramente confliggente col principio costituzionale di ragionevole durata e di economia – è una delle principali ragioni che inducono ad accogliere con favore la soluzione adottata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 19882 del 23 luglio 2019, sulla quale v. *infra* nel testo.

<sup>7</sup> Altro problema di grande interesse è quello della delimitazione del perimetro delle materie affidate alle sezioni specializzate in materia di impresa, problema che si pose immediatamente agli interpreti. Qui ci limitiamo a ricordare che l'art. 134 D.Lgs. n. 30/2005, come sostituito dall'articolo 19, comma 5, della Legge 23 luglio 2009 (e nella sua versione originaria dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Consulta n. 170 del 17 maggio 2007 solo nella parte in cui prevedeva l'applicazione del rito societario per le cause aventi ad oggetto le materie indicate dalla norma; la stessa sentenza ha invece lasciato intatte le regole relative alla devoluzione alle cognizioni delle Sezioni Specializzate di determinate controversie), oggi, come all'epoca, impone in primo luogo la trattazione davanti alle Sezioni Specializzate istituite dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 di tutte le cause «in materia di proprietà industriale». Esso inoltre devolve alle Sezioni specializzate anche tutte le controversie in materia «di concorrenza sleale», con la sola eccezione di quelle che abbiano ad oggetto fattispecie che «non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio di diritti di proprietà industriale», cioè delle controversie che non presentino alcuna connessione, neppure indiretta, con tali diritti. Spetta poi alle Sezioni specializzate decidere le controversie «in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della Legge 10 ottobre 1990, n. 287». Infine, l'art. 134 lett. a) c.p.i., pone una prima regola generale di chiusura, in base alla quale sono devolute alle Sezioni specializzate

specializzata giudicò non idoneo a permettere il *simultaneus processus* e che la indusse a rimettere la causa al collegio, ritenendo di poter pronunciare una sentenza declinatoria in rito per incompetenza<sup>8</sup>. Furono essenzialmente ragioni di politica difensiva a indurre gli attori a opporsi a una ricostruzione del problema in termini di riparto di competenza: si temeva l'impatto mediatico negativo che avrebbe potuto comportare anche solo una semplice pronuncia d'incompetenza (all'epoca, come s'è appena ricordato, da emanarsi con sentenza), che il pubblico avrebbe potuto intendere come il preludio di una decisione sfavorevole nel merito. Gli attori quindi – appunto per evitare un simile equivoco, che li avrebbe notevolmente danneggiati in termini di immagine – sostennero<sup>9</sup>, a mio avviso fondatamente, che non vi fosse alcun

---

non solo le controversie già menzionate, ma anche quelle che presentino con esse «ragioni di connessione anche impropria». È evidente che la norma in quest'ultima parte si riferisce alle controversie proposte in un processo cumolato realizzati appunto in forza della loro connessione, eventualmente anche impropria, con le controversie relative a diritti di proprietà industriale o a ipotesi di concorrenza sleale c.d. "interferente". Si tratta quindi di cause diverse da quelle già menzionate, ma aventi ad oggetto situazioni giuridiche con queste ultime connesse, anche solo per comunanza di questioni (sulla c.d. "connessione impropria" v. per tutti CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, Torino, 2019, p. 25 s.). Al riguardo, in dottrina – con particolare riferimento alle originarie sezioni specializzate in materia di proprietà industriale – veniva precisato che l'estensione dei poteri decisori del Giudice specializzato alla cognizione di controversie che presentano ragioni di connessione anche impropria con quelle di competenza delle stesse Sezioni era stata dettata dall'esigenza di "evitare dispersioni dovute ad eccezioni di incompetenza per materia, ed inoltre per evitare il frazionamento della competenza fra giudici diversi in relazione a fattispecie da considerare unitariamente per una loro corretta valutazione" (FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 547; ID., *Il Codice della proprietà industriale fra riassetto e demolizione*, in *Dir. ind.*, 2008, 105 ss.); è stato altresì rilevato come l'art. 134 c.p.i. rappresenti una norma che determina un "rilevante allargamento in concreto delle attribuzioni delle Sezioni specializzate, che – in verità – poteva già desumersi (...) dai principi generali del codice di rito in materia di connessione" (così CASABURI, "Il Giudice della proprietà industriale", in *Riv. dir. ind.*, 2005, p. 251; v. anche Scuffi, "La competenza per materia e per territorio delle Sezioni Specializzate", in *Dir. ind.*, 2006, p. 79; ID., *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, 2009, p. 246 ss.; Scuffi - Franzosi, *Diritto industriale italiano*, vol. II, Padova, 2014, p. 1271 ss.). Per ulteriori, ampi riferimenti, v. Rossi, *Commento all'art. 134 c.p.i.*, in A. VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, 1431 ss; ESPOSITO, *Osservazioni in tema di competenza per materia delle sezioni specializzate alla luce delle disposizioni procedurali degli artt. 120, quarto comma e 134, primo e terzo comma, del Codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, p. 85 ss. Per una ricostruzione dell'ambito della cognizione delle Sezioni specializzate in materia di impresa, dopo le novità introdotte nel 2012, v. AULETTA-PANZAROLA, *Della competenza per materia e valore. Della competenza per territorio*, in CHIARLONI (a cura di), *Commentario al codice di procedura civile*, Bologna, 2015, 66 ss; Santagada, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate in materia di imprese*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 1361 ss.; PANZANI, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Giur. Merito*, 2012, 1785; BALENA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 335 ss.; IUORIO, *Il Tribunale delle imprese*, in *Judicium.it*, 2012.

<sup>8</sup> All'epoca l'incompetenza era ancora pronunciata con sentenza, ai sensi del previgente disposto dell'art. 279 c.p.c. (v. anche il previgente art. 42 c.p.c.).

<sup>9</sup> Dinanzi alla Sezione specializzata, prima, e alla Cassazione, poi.

bisogno di una formale pronuncia al riguardo. L'adito giudice veneziano, infatti, avrebbe potuto semplicemente, previa separazione, rimettere la causa al proprio Presidente per l'assegnazione alla Sezione ordinaria, senza necessità di pronunciare sentenza, trattandosi appunto di una mera questione di distribuzione delle controversie all'interno dello stesso ufficio giudiziario. Questa tesi fu però respinta da Tribunale, con una sentenza che dichiarava l'incompetenza della Sezione specializzata veneziana in relazione alle domande che si basavano sugli episodi asseritamente diffamatori<sup>10</sup>, dandosi così luogo alla prima impugnazione con regolamento di competenza proprio su questo tema, a seguito della quale il giudizio fu sospeso per oltre un anno, ovviamente anche con riguardo alle domande rispetto alle quali non era stata revocata in dubbio la competenza per materia della sezione specializzata adita.

Le conseguenze determinate da siffatta ricostruzione furono paradossali, perché essa costrinse proprio chi negava che il riparto tra giudice ordinario e sezione specializzata desse luogo a una questione di competenza in senso stretto a proporre regolamento di competenza, domandando di fatto alla Suprema Corte di dichiarare l'impugnazione proposta inammissibile<sup>11</sup>.

4. – La Cassazione, nel confermare in sede di regolamento *ex art. 42 c.p.c.* la decisione gravata, ricostruì il riparto tra sezione specializzata e giudice ordinario nei termini di vera e propria questione di competenza<sup>12</sup>. La conclusione raggiunta, però, lungi dal raccogliere consensi unanimi nel tempo, venne a più riprese smentita da un nutrito filone di pronunce (tanto di merito quanto di legittimità), che ha ravvisato nel rapporto fra sezione ordinaria e sezione specializzata, quando collocate all'interno del medesimo ufficio giudiziario, una questione di rilievo meramente tabellare<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Fu quindi rimessa al giudice ordinario, con una decisione declinatoria in rito per incompetenza, la cognizione delle domande non adeguatamente connesse a quelle di natura strettamente brevettuale

<sup>11</sup> In applicazione del principio di apparenza, in virtù del quale prevale la forma sulla sostanza, se un provvedimento è stato erroneamente emesso in forma di sentenza sulla competenza, nei confronti di questo si potranno esperire solo le impugnazioni previste dal legislatore per quel tipo di provvedimento (e dunque, nella specie, il regolamento di competenza), non rilevando la sostanza del medesimo. V. per tutti Luiso, *Diritto processuale civile*, II, 10a ed., Milano, 2019, 290 ss..

<sup>12</sup> Cass. n. 20690 del 25 settembre 2009.

<sup>13</sup> Ove invece la sezione specializzata e quella ordinaria siano collocate in diversi uffici giudiziari, l'economia processuale e i vari principi giuridici di cui si dirà nel testo non potrebbero prevalere sul fatto che la causa pende davanti a un tribunale il cui presidente non può, con un semplice provvedimento ordinatorio, disporre l'assegnazione della controversia a una sezione di un diverso tribunale, territorialmente collocato altrove. In simile ipotesi, infatti, si tratterebbe probabilmente di una incompetenza vera e propria (territoriale), e la pronuncia di una decisione sulla competenza si rivelerebbe verosimilmente corretta. V. ad esempio Cass. 23 ottobre

Non intendiamo qui ripercorrere i contrapposti orientamenti, ben delineati sia dalla dottrina<sup>14</sup>, sia, da ultimo, dalle Sezioni Unite della Cassazione<sup>15</sup>; ci limitiamo a ricordare che i fautori del primo<sup>16</sup> fondano in particolare le proprie conclusioni, oltre che sulla valorizzazione del dato letterale<sup>17</sup> e della volontà del legislatore di istituire un giudice *ad hoc*, di elevata specializzazione, per controversie di particolare complessità tecnico-giuridica, anche sulle analogie rinvenibili dal confronto con le sezioni agrarie, in relazione alle quali è certa l'autonomia rispetto all'ufficio di appartenenza<sup>18</sup>.

2017, n. 25059, in cui si afferma che “se una controversia assegnata alle sezioni specializzate delle imprese sia promossa dinanzi a tribunali diversi da quelli in cui sono presenti dette sezioni, la pronuncia non può essere che di incompetenza perché si è adito l'ufficio giudiziario anche territorialmente sbagliato”. Nello stesso senso, Cass. 29 marzo 2018, n. 7882, e, da ultimo, Cass. Sez. Un. 23 luglio 2019, n. 19882.

<sup>14</sup> V. ad esempio NEGRI, *La “natura” delle sezioni specializzate per l'impresa secondo le Sezioni Unite*, in *Corriere. giur.*, 2019, 1394 ss.; BACCAGLINI, *Sezioni specializzate per l'impresa e competenza per materia*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 860 ss.; GIORGETTI, *I rapporti tra sezioni ordinarie e specializzate per l'impresa: serve l'intervento nomofilattico*, in *ilsocietario.it*, 2019; IUORIO, *Il Tribunale delle imprese*, cit., prf. 4.

<sup>15</sup> Con la sentenza Cass. Sez. Un. 23 luglio 2019, n. 19882 le Sezioni Unite hanno finalmente preso posizione, avvallando la tesi del rilievo solamente tabellare della questione: v. *infra*.

<sup>16</sup> C.d. “formalista”. In giurisprudenza si vedano, in particolare: Cass. 25 settembre 2009, n. 20690; Cass. 18 maggio 2010, n. 12153 (che si pronuncia in sede di regolamento, con ciò ritenendolo ammissibilmente proposto); Cass. 14 giugno 2010, n. 14251; Cass. 23 settembre 2013, n. 21762; Cass. 24 luglio 2015, n. 15619; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4706. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, anche di merito, si veda PRADO, “Formalismi” e “antiformalismi” a confronto in tema di competenza delle sezioni specializzate, in *Il diritto industriale*, 2018, 557, sub nt. 1; e F. Ferrari, *Alle sezioni unite l'ultima parola sulla qualificazione delle sezioni specializzate in materia di impresa*, in *Aula Civile*, 2019, 3, 4 ss.

In dottrina v. PRADO, *Competenza/distribuzione interna: verso il giudizio delle Sezioni Unite*, in *Il dir. ind.*, 2019, 199 ss.; Id., “Formalismi” e “antiformalismi”, cit., 556 ss.; Id., *Ancora su competenza/distribuzione interna. Due decisioni estive di segno opposto*, in *Il dir. ind.*, 2015, 502 ss.; Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, 12<sup>a</sup> ed., Torino 2019, 409 ss.; Borriello-Guadagno, *Rapporto tra sezione delle imprese e altre sezioni dello stesso ufficio giudiziario*, in *Le Società*, 2017, 93 ss.; BACCAGLINI, *Sezioni specializzate per l'impresa e competenza per materia*, cit., 857 ss.; AULETTA-PANZAROLA, *Della competenza per materia e valore. Della competenza per territorio*, cit., 71 ss.; TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, in *Corr. Giur.*, 2012, 1118; GRAZIOSI, *Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 105 s.; L.C. UBERTAZZI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, 219 ss. V. altresì BALENA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, cit., 339 s.

<sup>17</sup> In particolare là dove nel D.lgs. n. 168/2003, artt. 3, 4 e 5, viene utilizzato il termine “competenza” per indicare le materie devolute alle sezioni specializzate, così come viene usata la denominazione “specializzate” per indicare le sezioni in esame, così - secondo questa tesi - esplicitamente richiamando l'art. 102 Cost.

<sup>18</sup> Si ritiene infatti che le sezioni agrarie rientrino nella previsione di cui all'art. 102 Cost.. A sostegno della tesi in esame, si menzionano non solo le sezioni agrarie, ma anche i tribunali delle acque pubbliche, dei minorenni e di sorveglianza. V. Casaburi, *La tutela della proprietà industriale*, cit., 517. A onore del vero, ricordiamo che parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento alle sezioni agrarie, ha talora qualificato il provvedimento con cui il giudice ordinario abbia

Inoltre, si sottolinea l'asimmetria di sistema con cui è costretto a misurarsi chi nega che si tratti di questioni di competenza in senso stretto; asimmetria consistente nel fatto che il rimedio del regolamento di competenza sarebbe utilizzabile solo quando il conflitto sorga fra sezioni collocate presso uffici giudiziari differenti, e non invece quando l'ufficio sia lo stesso<sup>19</sup>. Infine, si evidenzia che la qualificazione suggerita risponde alla necessità di rispettare la corretta costituzione del giudice che, anche (se non addirittura soprattutto) con riguardo alle sezioni specializzate, rappresenta un vero e proprio diritto soggettivo di natura processuale<sup>20</sup>.

Chi, all'opposto, ritiene che il riparto tra sezione specializzata e giudice ordinario dia luogo a una mera questione di distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno del medesimo ufficio giudiziario<sup>21</sup>, ripercorre gli

---

disposto la riassegnazione della causa al giudice specializzato non come una decisione di incompetenza, ma come un «*provvedimento ordinatorio e di carattere amministrativo strumentale allo svolgimento dell'attività giurisdizionale (...) che non contiene alcuna statuizione sulla competenza*»: cfr. Cass. 14 luglio 2005, n. 14933. Sul riparto della competenza fra sezioni ordinarie e sezioni agrarie v. in generale AULETTA-PANZAROLA, *Della competenza per materia e valore. Della competenza per territorio*, cit., 55 ss.

<sup>19</sup> Invero, ove si aderisca alla tesi del mero rilievo tabellare della questione in esame, si ammette conseguentemente che, mentre in caso di conflitto tra sezione ordinaria e sezione specializzata collocate in diversi uffici giudiziari le parti hanno a disposizione il regolamento di competenza, se la questione si pone tra sezioni dello stesso ufficio, questo strumento non è utilizzabile. Secondo i sostenitori della tesi della competenza in senso stretto, questo inaccettabile risultato "asimmetrico" determinerebbe nel secondo caso un ingiusto e ingiustificato disfavore per la parte che risultasse soccombente sul punto: «se il rapporto tra sezione specializzata e sezione ordinaria dovesse porsi in termini di ripartizione interna dell'ufficio, non sarebbe configurabile sul punto una statuizione sulla competenza, e conseguentemente non sarebbe ammissibile il ricorso per regolamento, ma l'interessato potrebbe soltanto limitarsi a sollecitare lo spostamento della causa dall'una all'altra sezione mediante un provvedimento del presidente del tribunale»; in tal modo si priverrebbero le parti "del controllo della Corte di cassazione, in una materia in cui il legislatore ha viceversa affidato alla creazione delle sezioni specializzate un rilievo centrale nella pronta, e appunto specializzata, definizione di controversie, quelle in materia di impresa, in ragione della peculiarità ed importanza di esse" (Cass. 28 febbraio 2018, n. 4706; in questo senso pure Cass. 24 luglio 2015, n. 15619). In dottrina v. BACCAGLINI, *Sezioni specializzate per l'impresa*, cit., 864 s.

<sup>20</sup> BACCAGLINI, *Sezioni specializzate per l'impresa*, cit., 864, secondo la quale «le garanzie processuali delle parti, soprattutto quelle che attengono alla costituzione del giudice, non possono essere posposte a esigenze organizzative e di distribuzione del lavoro (...). La previsione legislativa di un corpo di giudici speciali per la risoluzione di controversie complesse (...) crea nelle parti un vero e proprio diritto soggettivo processuale a che la decisione sia affidata a quei giudici e non ad altri organi giudiziari». Così già Graziosi, *Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese*, cit., 103 ss.

<sup>21</sup> In giurisprudenza si vedano Cass. 22 novembre 2011, n. 24656; Cass. 20 settembre 2013, n. 21668; Cass. 23 maggio 2014, n. 11448; Cass. 15 giugno 2015, n. 12326; Cass. 27 ottobre 2016, n. 21774; Cass. 7 marzo 2017, n. 5656; Cass. 22 marzo 2017, n. 7227; Cass. 24 maggio 2017, n. 13138; Cass. 23 ottobre 2017 n. 25059; Cass. 29 marzo 2018, n. 7882; Cass. 4 dicembre 2018, n. 31334; Cass. 14 gennaio 2019, n. 664. Per

stessi argomenti, cui si è appena fatto cenno, dando loro una lettura differente<sup>22</sup>: nessuna rilevanza, dunque, potrebbe avere il dato letterale, perché utilizzato troppo spesso in maniera atecnica dal legislatore<sup>23</sup>. Ingiustificata sarebbe, poi, la presunta analogia tra sezioni specializzate e sezioni agrarie, nella cui composizione è prevista per legge anche la presenza di tecnici esperti, non appartenenti alla magistratura, cosa che non accade nel caso delle sezioni specializzate di cui ci stiamo occupando<sup>24</sup>: se un'analogia si vuole tentare, essa potrebbe semmai scorgersi con le così dette sezioni lavoro o i tribunali fallimentari, pacificamente ritenuti articolazioni di un unico ufficio<sup>25</sup>. Inoltre, la tanto acclamata specializzazione dei giudici delle sezioni istituite col D.lgs. n. 168/2003 risulterebbe in realtà più presunta che reale: soprattutto nei distretti in cui queste materie vengono trattate con minore frequenza, i magistrati applicati alle sezioni da ultimo menzionate devono

---

ulteriori riferimenti giurisprudenziali, anche di merito, si veda I.M. PRADO, "Formalismi" e "antiformalismi" a confronto, loc. cit..

In dottrina, v. NEGRI, *La "natura" delle sezioni specializzate per l'impresa*, cit., 1402; Santagada, *La competenza per connessione*, cit., 1370 ss.; Id., *Sezioni specializzate per l'impresa, accelerazione dei processi e competitività delle imprese*, iovi, 2012, 1270 ss.; GIUSSANI, *L'attribuzione delle controversie industrialistiche alle sezioni per l'impresa*, in GIUSSANI (a cura di), *Il processo industriale*, Torino 2012, 5 ss.; ID., *Le sezioni specializzate per la proprietà industriale e intellettuale e l'art. 25 Cost.*, in *Saggi sulle tutele dell'impresa e dall'impresa*, Torino, 2007, pp. 10-11; MERLIN, *Le nuove "sezioni delle imprese" tra corsie preferenziali e sviluppo del mercato*, in *Sistema e società - Lex 24*, p. 1; EAD., *Elementi di diritto processuale civile, Parte generale*, 2017, 141 s.; PILLONI, *Dalle «vecchie» sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale al "nuovo" tribunale delle imprese per la competitività del processo civile*, in *Studium Juris*, 2012, 1229 ss.; CICCONE, *Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questione di competenza o di ripartizione interna?* (nota a Cass. 14 giugno 2010, n. 14251), in *Dir. ind.* 2011, 233; Id., *Sui rapporti tra sezioni specializzate per l'impresa e sezioni ordinarie del tribunale*, in *Giur. It.*, 2018, 2674 ss.; CASABURI, *Sezioni specializzate, sezioni ordinarie e devoluzione delle controversie industrialistiche*, (nota a Cass. 25 settembre 2009, n. 20690), in *Dir. ind.*, 2010, 58 ss.; ID., *"Il Giudice della proprietà industriale"*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, p. 251; ID., *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale: competenza, rito, organizzazione*, 2004, p. 35 ss.; SCUFFI, *La competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate*, in *Dir. ind.*, 2006, 78; CURRÒ, *"Il c.p.i.: profili processuali. Questioni vecchie e nuove sulla competenza nell'esperienza delle sezioni specializzate"*, in *Dir. ind.*, 2006, p. 187; SCOTTI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, in *Giur. merito*, 2003, IV, p. 2614 ss.

<sup>22</sup> V. NEGRI, *La "natura" delle sezioni specializzate per l'impresa*, cit., 1395, che parla di "apparati argomentativi opposti e speculari".

<sup>23</sup> Questo in particolare significa che irrilevante sarebbe il fatto che il legislatore abbia istituito le sezioni di cui si tratta denominandole "specializzate", non essendo esse per ciò solo riconducibili alla previsione dell'art. 102 Cost.; lo stesso dicasi per il termine "competenza", anch'esso utilizzato più volte dal legislatore in maniera atecnica: v., per esempio, Santagada, *La competenza per connessione*, cit., 1374 ss.

<sup>24</sup> Là dove, storicamente, le sezioni specializzate riconducibili all'art. 102 Cost. si sono sempre caratterizzate per la presenza di soggetti estranei alla magistratura: v. Negri, *La "natura" delle sezioni specializzate per l'impresa*, cit., 1391.

<sup>25</sup> V. NEGRI, *La "natura" delle sezioni specializzate per l'impresa*, cit., 1399, sub nt. 26. V. tuttavia TROCKER, *Sezioni specializzate e partecipazione di laici all'esercizio della giurisdizione civile*, in *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman*, I, Milano, 1979, 617 ss.

infatti far fronte a ruoli misti e assai gravosi<sup>26</sup>, che non consentono loro alcuna reale specializzazione<sup>27</sup>. Infine, la paventata asimmetria di sistema in realtà non si realizzerebbe, poiché le situazioni a confronto non sarebbero affatto identiche né omogenee, e questo giustificerebbe di per sé trattamenti differenti.

5. – Nel 2019, a distanza di 10 anni dal primo caso deciso in Cassazione e dopo una serie altalenante di pronunce contrastanti di merito e di legittimità, sono intervenute le Sezioni Unite. Con la nota (e attesa) sentenza n. 19882 del 23 luglio 2019<sup>28</sup>, che dovrebbe almeno temporaneamente sedare il dibattito, esse hanno aderito alla tesi secondo cui la relazione tra le sezioni ordinarie e quelle specializzate in materia di impresa collocate in un medesimo ufficio giudiziario non può qualificarsi in termini di competenza in senso stretto, avendo rilievo meramente tabellare. Conseguentemente, non è ammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento che afferma o nega che il giudice adito possa trattenere presso di sé la causa avanti a lui proposta, così come non lo è il provvedimento con cui il presidente della sezione o del tribunale adito riassegna la causa a una diversa sezione del medesimo<sup>29</sup>.

La conclusione fatta propria dalle Sezioni Unite, sebbene sia motivata con argomentazioni forse non sempre ineccepibili, deve a mio avviso salutarsi con favore: essa – senza ledere in concreto alcun principio processuale inderogabile, tantomeno di rango costituzionale – conduce a risultati assai più ragionevoli, in termini di giustizia del processo e sua ragionevole durata, di quella che vede nelle ipotesi in esame delle vere e proprie questioni di competenza. Ove, infatti, si aderisca alla tesi opposta, l'eventualità del ricorso (sovente strumentalizzato<sup>30</sup>) al regolamento di competenza e la conseguente sospensione automatica divengono inevitabili, rappresentando un evidente

---

<sup>26</sup> È la legge stessa a prevedere che ai magistrati applicati alle sezioni specializzate possano essere assegnate anche cause "ordinarie": art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 168/03.

<sup>27</sup> Questo problema è reso ancora più evidente dall'istituzione di sezioni specializzate in ogni capoluogo di regione, persino in quelli in cui l'organico non basta nemmeno a far fronte alle materie "non specialistiche". A ciò si aggiunga che le norme regolatrici della carriera dei giudici impongono ai giudici di cambiare settore ogni 10 anni, il che significa che, non appena il singolo magistrato raggiunge una effettiva specializzazione in una singola materia è tenuto ad abbandonarla: e di fronte a questa regola nemmeno i magistrati appartenenti alle c.d. sezioni specializzate fanno eccezione. Sul punto v. anche BACCAGLINI, *Sezioni specializzate per l'impresa*, cit., 862

<sup>28</sup> In *Il dir. ind.*, 2019, 491 ss. con nota di CICCONE, *Rapporti tra sezioni impresa e sezioni ordinarie: la pronuncia delle Sezioni Unite*; in *Corriere. giur.*, 2019, 1389 ss., con nota di NEGRI, *La "natura" delle sezioni specializzate per l'impresa secondo le Sezioni Unite*; in *Foro it.*, 2019, I, 3553, con nota di P. FARINA, *Sui rapporti tra sezioni specializzate e ordinarie dello stesso ufficio giudiziario: la soluzione delle sezioni unite*; G. Romano, *La parola fine sul dibattito in ordine alla natura delle Sezioni specializzate in materia di impresa*, in *IlSocietario.it*.

<sup>29</sup> Neppure ammissibile è quindi il regolamento sollevato d'ufficio.

<sup>30</sup> Negri, *La "natura" delle sezioni specializzate per l'impresa*, cit., 1401.

*vulnus* dei principi che sorreggono il giusto processo<sup>31</sup>: è infatti evidente come, per quanto rapida possa essere la Cassazione nel decidere una simile impugnazione, essa si risolva frequentemente in un (seppur temporaneo) diniego di giustizia<sup>32</sup>: basti pensare, trattando più in generale il tema della sospensione necessaria, a come ci si adopera per limitarne il più possibile il perimetro applicativo, circoscrivendolo alle sole ipotesi in cui essa rappresenti l'*extrema ratio*, là dove non sia in alcun modo realizzabile il *simultaneus processus*, e comunque oramai alla luce della più recente interpretazione degli artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c. fornita dalla Cassazione<sup>33</sup>.

6. – Vediamo dunque di ripercorrere e, ove possibile, ulteriormente sviluppare alcuni degli argomenti – ora accolti anche dalle Sezioni Unite – a favore della tesi secondo cui il riparto tra sezioni specializzate e ordinarie situate in un medesimo ufficio giudiziario darebbe luogo a questioni di rilievo meramente tabellare.

Sul punto si è già denunciato il silenzio del legislatore, che non solo ha ommesso di qualificare il rapporto tra le istituende sezioni specializzate e quelle ordinarie nel 2003, ma non ha neppure posto rimedio alla lacuna nel 2012, quando avrebbe avuto occasione e ragione di farlo. Ciò ha imposto di risolvere il problema in via interpretativa, ovviamente nel pieno rispetto dei principi generali dell'ordinamento e, in particolare, di quelli dettati dalla Costituzione<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Ove si acceda alla tesi secondo cui si tratterebbe di una questione di competenza in senso stretto, bisognerebbe, infatti, consentire l'impugnazione della relativa decisione con regolamento di cui all'art. 42 c.p.c. (o, in via ufficiosa, ex art. 45 c.p.c.), con conseguente automatica sospensione del processo *a quo*, ai sensi dell'art. 48 c.p.c., e questa sospensione – a meno che non si riesca a giustificarla con diverse esigenze di rango costituzionale – si pone in netto contrasto con il principio di ragionevole durata dei processi dettato dall'art. 111, comma 2, Cost., oltre che con quello di economia processuale.

<sup>32</sup> Si vis, M. VANZETTI, *La sospensione del processo per pregiudizialità nelle controversie industrialistiche*, in *Riv. dir. ind.*, 2014, 75 ss., ove ampi rinvii; ed EAD., *Querela di falso e sospensione del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1502 ss.

<sup>33</sup> Cass. Sez. Un. 19 giugno 2012, n. 10027.

<sup>34</sup> Giova anzitutto ricordare che, fino a un recente passato, per disciplinare una fattispecie certamente diversa da quella in esame, ma pure per alcuni aspetti affine, il legislatore aveva giustamente optato per una soluzione assai lineare, che non presentava neppure astrattamente problemi di contrasto con i principi né costituzionali né di rango inferiore. L'art. 83-ter disp. att. c.p.c. [norma relativa alle sezioni distaccate, introdotta dall'art. 128 del d.lgs n. 51 del 1998, e che, fino alla loro abrogazione avvenuta con l'art. 2 del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, era da porsi in relazione agli artt. 48 *quater*, *quinquies* e *sexies* della legge sull'ordinamento giudiziario (r.d. n. 12 del 1941), i quali dettavano i criteri per la ripartizione orizzontale di attribuzione fra le varie sezioni (centrale e distaccate) in cui si articolava un unico tribunale], infatti, non disciplinava la questione relativa all'attribuzione della causa a una piuttosto che all'altra delle sezioni come una questione di competenza. Il legislatore, viceversa, nell'art. 83-ter disp. att. c.p.c. aveva concepito la questione in

Certamente, tra gli argomenti su cui si fonda la tesi della competenza in senso stretto quello relativo all'asserita asimmetria di sistema è il più suggestivo<sup>35</sup>: eppure, a noi pare che esso possa essere superato non solo evidenziando, come ha fatto la Cassazione, che in realtà non si tratta affatto di situazioni identiche e dunque insuscettibili di un trattamento differente, ma anche riconoscendo che il nostro ordinamento prevede già analoghe (supposte) "asimmetrie", in relazione alle quali il legislatore non s'è fatto scrupolo di adottare soluzioni diverse per fattispecie (pressoché) identiche. E, infatti, ulteriori importanti argomenti che depongono a favore dell'interpretazione secondo cui il giudice deve risolvere la questione con un provvedimento meramente ordinatorio si ricavano, in via d'interpretazione sistematica, dalle norme generali che disciplinano la litispendenza e la riunione dei procedimenti relativi a cause connesse, pendenti presso uffici giudiziari diversi, poste a raffronto con quelle che disciplinano gli stessi fenomeni che si realizzano davanti a giudici diversi appartenenti a uno stesso ufficio giudiziario. Preme qui sottolineare che, in tal modo, non si vuole dare per scontato ciò che invece andrebbe dimostrato; si vuole viceversa semplicemente evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dai fautori dell'opposta ricostruzione, ove si aderisca alla tesi del rilievo meramente tabellare delle questioni in esame, la conseguente "asimmetria" di sistema (vale a dire la possibilità per gli uni e l'impossibilità per gli altri di utilizzare il regolamento di competenza) non sarebbe inaccettabile dal punto di vista sistematico: il nostro ordinamento, infatti, per situazioni apparentemente identiche ha adottato soluzioni drasticamente differenti, e ciò proprio in tema di possibili rimedi impugnatori<sup>36</sup>.

---

esame come una mera irregolarità da correggere con il trasferimento informale della causa alla sezione indicata dalla legge e in concreto individuata dal presidente del tribunale. La disposizione in esame, invero, prevedeva la semplice trasmissione del fascicolo da parte del giudice adito al presidente del tribunale, previa valutazione – nel rispetto del principio del contraddittorio – della non manifesta infondatezza della questione. Il presidente avrebbe poi provveduto alla (ri)assegnazione della causa con decreto non impugnabile. Simile soluzione organizzativa non solo ha evitato che la Cassazione fosse intasata da ricorsi sulla competenza, ma ha pure consentito il rispetto della ragionevole durata dei processi, quantomeno con riguardo a questo tema.

<sup>35</sup> V. peraltro CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, cit., 409 ss.

<sup>36</sup> In altre parole, una volta che si accolga la tesi secondo cui si tratterebbe di questioni inerenti la mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno di un medesimo ufficio giudiziario, il fatto che, di conseguenza, in queste ipotesi non sia a disposizione delle parti il regolamento di competenza, disponibile invece quando il problema si ponga tra sezioni, ordinaria e specializzata, collocate in luoghi diversi, non rappresenta una "asimmetria" sconosciuta al nostro ordinamento, il quale già per altre fattispecie, rispetto alla disciplina delle quali ciò che conta è proprio la collocazione territoriale dei giudici aditi, prevede che solo ove i giudici non siano situati presso lo stesso ufficio si abbia una pronuncia sulla competenza (e la conseguente possibilità di adire la Cassazione a norma dell'art. 42 c.p.c.), dovendosi viceversa adottare un provvedimento meramente ordinatorio nel caso opposto.

Com'è noto, l'art. 273, comma 2, c.p.c. dispone che «*Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire*». L'identica fattispecie che si presenti invece davanti a giudici appartenenti a uffici giudiziari diversi è disciplinata in modo del tutto differente dall'art. 39 c.p.c., che notoriamente prevede la pronuncia di un provvedimento declinatorio in rito, impugnabile con regolamento necessario di competenza. Un analogo discorso si può fare per il provvedimento ordinatorio previsto dall'art. 274, co. 2, c.p.c., posto in relazione con la decisione contemplata dall'art. 40, comma 1, c.p.c. in materia di connessione.

Così come, dunque, le norme richiamate non determinano inaccettabili "asimmetrie" del sistema (e tantomeno violano gli artt. 3 o 25 Cost.), allo stesso modo – a me pare – nessuna inaccettabile "asimmetria" si verifica, se si riduca la questione del rapporto tra sezioni specializzate in materia di impresa e sezioni ordinarie a problema meramente organizzativo, interno all'ufficio. Solo, dunque, nel caso opposto si avrà una decisione sulla competenza, questa sì, allora, purtroppo impugnabile con il regolamento<sup>37</sup>; diversamente, il presidente del tribunale o della sezione adita potrà procedere con un provvedimento ordinatorio<sup>38</sup>.

7. – Un'ulteriore considerazione va fatta con riguardo alla garanzia del giudice naturale preconstituito per legge. Nell'ipotesi che stiamo esaminando, la competenza – sia territoriale, sia per materia, sia per valore – spetta ad un unico tribunale, dotato di sezione specializzata in materia di impresa: è presso

---

<sup>37</sup> Quando la causa sia stata proposta davanti a un tribunale che non abbia la sezione specializzata in materia di impresa, l'economia processuale e gli altri principi costituzionali non potrebbero prevalere sul fatto che la causa pende davanti a un tribunale il cui presidente semplicemente non può, con un provvedimento ordinatorio, disporre l'assegnazione della controversia alla sezione di un diverso tribunale, rispetto al quale, ovviamente, non ha alcun potere. In questo caso, infatti, è probabilmente corretto ritenere che si tratti di una incompetenza vera e propria, essendo anche territorialmente competente solo quel tribunale che abbia la sezione specializzata in materia di impresa.

<sup>38</sup> In altre parole, dunque, così come il legislatore con gli artt. 273, comma 2, e 274, comma 2, c.p.c., ha optato per la soluzione più lineare, per il solo fatto che il tribunale adito è il medesimo; così come, cioè, il legislatore non ha ritenuto in questo caso necessaria la pronuncia di una vera e propria decisione sulla competenza (indispensabile quando la stessa causa sia proposta davanti a uffici giudiziari diversi, nel rispetto dell'art. 25 Cost.), e ha invece disposto la pronuncia di un provvedimento meramente ordinatorio che stabilisca davanti a quale giudice o sezione il processo deve proseguire; allo stesso modo non sembra che sussistano insuperabili inconvenienti nel disciplinare in maniera analoga la questione relativa all'attribuzione di una causa alla sezione specializzata in materia di impresa piuttosto che a quella ordinaria del medesimo tribunale.

la cancelleria di questo unico tribunale che, sempre in ipotesi, le parti si sono ritualmente costituite, ed è davanti a questo tribunale che la causa ritualmente pende e penderà anche dopo che si sia stabilito a quale sezione sia effettivamente da assegnare. Determinare a quale sezione di questo unico tribunale adito devolvere in concreto la cognizione della causa non è quindi un problema che interferisce con il principio costituzionale dell'immutabilità del giudice naturale precostituito per legge, principio che, peraltro, pacificamente "non incide sulla concreta composizione dell'organo giudicante"<sup>39</sup>. Neppure a questo riguardo, dunque, pare possibile paragonare le sezioni specializzate agrarie a quelle specializzate in materia di impresa: come è già stato diverse volte sottolineato, infatti, le prime sono composte, oltre che da magistrati ordinari, anche da "esperti", «*prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari e dei geometri*» (artt. 2 e 3, comma 2, L. 2 marzo 1963, n. 320, regolatrice delle sezioni specializzate agrarie), mentre le seconde sono composte da soli giudici togati ordinari, che possono trattare anche "processi diversi" da quelli rientranti nelle materie devolute alle sezioni specializzate (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 168/03<sup>40</sup>). Se, allora, adire la sezione agraria al posto di quella ordinaria (o viceversa), essendo queste sezioni composte da giudici per natura differenti, violerebbe il principio dettato dall'art. 25 Cost., questa violazione invece non altrettanto può dirsi sussistente se l'errore cade sulla scelta tra sezione specializzata in materia di impresa e sezione ordinaria, essendo composte entrambe da magistrati togati, tutti ugualmente dotati del potere giurisdizionale<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Cass., sez. un., 23 luglio 2019, n. 19882.

<sup>40</sup> Anche questo articolo, peraltro, sembra seguire le orme del già menzionato art. 48 *sexies* r.d. n. 12/1941 (abrogato dal D.lgs. n. 155/2012), secondo il quale "i magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'art. 7-bis".

<sup>41</sup> È dunque a mio avviso scorretto, come da più parti rilevato (v. *retro*), il ragionamento che attribuisce in via interpretativa rilievo determinante al dato letterale del mero utilizzo del termine "competenza", sottraendone invece al dato, giuridicamente più significativo, della strutturale diversità degli organi giudicanti. Quest'ultimo, infatti, di per sé solo impedisce un qualunque paragone tra le sezioni agrarie e quelle specializzate in materia di impresa. Ne consegue quindi che, a sostegno dell'interpretazione secondo cui si tratterebbe di una questione di competenza in senso stretto, non è neppure possibile invocare il principio dettato dall'art. 25, comma 1, Cost., per "equilibrare" e giustificare la violazione del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi (art. 111, comma 2, Cost.). Come già accennato, un parallelo potrebbe semmai farsi tra le sezioni specializzate in materia di impresa e le cc.dd. sezioni fallimentari o le sezioni lavoro. E in relazione a queste ultime la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che non può porsi una questione di competenza tra "due sezioni del medesimo ufficio giudiziario" (Cass., 8 novembre 2002, n. 15751).

Non comportando dunque modifiche né in senso verticale, né orizzontale dell'organo competente, il giudice adito, sentite le parti e ritenendo che ve ne siano i presupposti, dovrebbe semplicemente rimettere con un provvedimento ordinatorio la

Né, peraltro, adottando la soluzione che ci sembra da preferire, si porrebbero irrisolvibili problemi di corretta costituzione dell'organo giudicante, posto che a questi – ove li si consideri tali – può agevolmente porsi rimedio con la piana applicazione dell'art. 158 c.p.c. ovvero, seppur in una sola direzione<sup>42</sup>, dell'art. 50 *quater* c.p.c. (vale a dire, in entrambi i casi, con applicazione del principio di conversione dei vizi in motivi di impugnazione), rimedi che sia la dottrina sia la stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte suggerito<sup>43</sup>.

8. – Ritenere, invece, che si tratti di una questione di competenza in senso stretto, oltre a violare il principio di ragionevole durata dei processi sancito dall'art. 111, co. 2, Cost., senza che vi siano norme né principi idonei a giustificare questa violazione, si pone in contrasto anche con il principio di economia processuale. È, infatti, evidente che – anche in ragione della complessa disciplina che stabilisce le regole per l'assegnazione delle controversie alle diverse sezioni – l'accoglimento di questa tesi, secondo cui la questione dell'attribuzione di una controversia all'una piuttosto che all'altra sezione di un medesimo tribunale andrebbe risolta con un provvedimento sulla competenza, avrebbe l'effetto, oltre che di determinare la sospensione del giudizio *a quo*, di sommergere la Suprema Corte di ricorsi ai sensi dell'art. 42 c.p.c. (o dell'art. 45 c.p.c.), contribuendo così a provocare un ritardo del sistema giustizia nel suo complesso<sup>44</sup>.

---

causa al presidente del tribunale in vista della sua riassegnazione; e non, viceversa, rimettere la causa in decisione e pronunciare il provvedimento sulla competenza, per ciò solo impugnabile con regolamento di cui all'art. 42 c.p.c. e quindi tale da imporre la sospensione del processo pendente fino alla definizione della questione davanti alla Cassazione.

<sup>42</sup> Come affermato da Cass. Sez. Un. 23 luglio 2019, n. 19882, l'eventuale vizio sarà rilevante qualora colpisca la formazione dell'organo giudicante, là dove si trovi a decidere il giudice monocratico in luogo del collegio: in simili ipotesi andrà applicato il principio di conversione dei vizi in motivi di impugnazione, con esclusione della rilevanza d'ufficio e della rimessione della causa al primo giudice.

<sup>43</sup> V. Cass. 29 marzo 2018, n. 7882 e, da ultimo, Cass. Sez. Un. 23 luglio 2019, n. 19882. Sul problema se esista una qualche tutela a disposizione delle parti, una volta escluso il regolamento di competenza, v. Negri, *La "natura" delle sezioni specializzate per l'impresa*, cit., 1402 s., la quale infine ritiene che, una volta ricondotta la questione in esame nell'ambito del mero riparto tabellare, «l'interprete dovrebbe farsi carico del non agevole compito di reperire un diverso fondamento per l'invocata incidenza della violazione sulla validità della sentenza». Si noti che «la determinazione adottata dal capo dell'ufficio ha una mera portata ordinatoria e non decisoria: da qui il potere di revoca dell'assegnazione effettuata ad opera dello stesso capo dell'ufficio. Si aggiunga che l'errore nell'attribuzione della causa non comporta automaticamente nullità degli atti e che, a seguito della riassegnazione, è disposta *ex officio* la nuova udienza senza formale riassunzione del giudizio, né rinnovazione delle attività già compiute»: così Farina, *Sui rapporti tra sezioni specializzate e ordinarie dello stesso ufficio giudiziario*, loc. cit..

<sup>44</sup> Sulla riassunzione a seguito della proposizione del regolamento di competenza v. ancora M. DE SANTIS, *op. cit.*, 276 ss..

Sempre un contrasto con il principio di economia processuale e con quello di ragionevole durata dei processi sarebbe poi determinato dal fatto che la sospensione automatica del processo prevista dall'art. 48 c.p.c. comporta la necessaria riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c. entro un termine perentorio, a pena di estinzione del processo medesimo, con perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Questa riassunzione deve però avvenire con la fissazione di una nuova udienza, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.: tutto ciò cagiona un'ulteriore, notevole e inutile perdita di tempo, oltre a un evidente dispendio di risorse.

Va infine sottolineato che, se è vero che i difensori sono soliti indicare nell'atto di citazione anche la sezione specializzata cui dovrebbe essere devoluta la controversia, è vero anche che l'art. 163 c.p.c. non annovera fra gli elementi essenziali della citazione (né, conseguentemente, l'art. 164 c.p.c. fra quelli che determinano la nullità della stessa) l'indicazione della sezione avanti la quale la causa deve essere trattata, ma solo «l'indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta» (art. 163, comma 3, n. 1, c.p.c.). È allora possibile sostenere anche che le norme che disciplinano la suddivisione delle cause fra le sezioni ordinarie e quelle specializzate in materia di impresa, quando si tratti di una controversia di competenza dell'unico tribunale adito, sono norme rivolte in particolare al presidente di questo, che dovrà assegnare la causa alla sezione ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, c.p.c., una volta che essa sia stata iscritta a ruolo generale. In caso di erronea assegnazione, si dovrà procedere alla riassegnazione della medesima attraverso il procedimento interno di natura ordinatoria più volte indicato<sup>45</sup>.

9. – In una prospettiva sistematica, potrebbe ipotizzarsi una soluzione parzialmente diversa – anche se indubbiamente meno agile – prendendo spunto dalle norme sull'incompetenza dettate dalla legge fallimentare. Dalla lettura dell'art. 9-bis l. fall.<sup>46</sup>, emerge invero una tendenza del legislatore a escludere che una pronuncia sulla incompetenza sia immediatamente impugnabile dalle parti con il regolamento necessario: la norma prevede, infatti, la pronuncia di un provvedimento ordinatorio nel quale si indichi

---

<sup>45</sup> Se poi si pensa al processo telematico, questo discorso ha ancora più fondamento: l'atto introduttivo, previamente notificato se si tratta di una citazione, va depositato telematicamente e il sistema consente di distinguere tra le macro-categorie a tutti ben note, che nulla hanno a che vedere con le distinzioni tra sezioni specializzate in materia di impresa e sezioni ordinarie.

<sup>46</sup> Corrispondente all'art. 29 del Codice della crisi d'impresa (D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14). In argomento, SAMORÌ, *Conflitti di competenza nell'apertura delle procedure concorsuali*, Torino, 2019, e, *si vis*, M. VANZETTI, *L'art. 9 bis l. fall. e il rilievo dell'incompetenza per la dichiarazione di fallimento*, in *Riv. esec. forzata*, 2010, 19 ss..

l'autorità giurisdizionale competente, cui gli atti sono trasmessi *ex officio*. Solo ove anche il giudice *ad quem* si ritenga a propria volta incompetente, si potrà ricorrere (solo) d'ufficio al regolamento di competenza.

Ebbene, a me sembra che, in fin dei conti, una siffatta soluzione potrebbe trovare applicazione anche nella diversa ipotesi qui in esame, e quindi sia nel caso di erronea proposizione della domanda avanti un tribunale che non abbia la sezione specializzata in materia di impresa (e viceversa), sia nel caso in cui la sezione specializzata e quella ordinaria, quale che sia quella adita, siano radicate presso un unico ufficio giudiziario.

Come ho accennato, la soluzione appena prospettata risulterebbe meno agile rispetto a quella prescelta da ultimo dalle Sezioni Unite della Cassazione: infatti, ammettere il regolamento d'ufficio, con conseguente sospensione automatica del giudizio *a quo*, nel caso di conflitto tra sezioni appartenenti a un medesimo tribunale determina certamente un allungamento dei tempi del processo, rispetto alla soluzione che attribuisce alla questione rilievo meramente tabellare, escludendo così in radice la proposizione del regolamento di competenza. Vero è tuttavia che questo inconveniente verrebbe almeno parzialmente riequilibrato dalla eliminazione della possibilità per le parti di proporre il regolamento necessario di competenza quando la sezione ordinaria e quella specializzata abbiano una diversa collocazione territoriale, dovendosi anche in tal caso consentire, alla stregua dell'art. 9-bis l. fall., solo il regolamento d'ufficio, là dove il giudice, la cui competenza sia stata indicata da quello in precedenza adito, si ritenga a propria volta incompetente.

Non mi pare viceversa realizzabile quanto autorevolmente proposto al fine di mitigare l'inconveniente della sospensione prevista dall'art. 48 c.p.c., vale a dire utilizzare uno strumento analogo a quello che si trova nell'art. 367 c.p.c., in virtù del quale il giudice *a quo*, sulla base di una valutazione prognostica dell'ammissibilità e fondatezza del regolamento di giurisdizione proposto, stabilisce se sospendere o non sospendere il giudizio<sup>47</sup>. Nel caso del regolamento di competenza, infatti – diversamente da quel che avviene quando sia proposto il regolamento di cui all'art. 41 c.p.c. – il giudice *a quo* si è già espresso sulla questione relativa alla competenza, proprio con quella decisione oggetto appunto di impugnazione davanti alla Cassazione: dal suo punto di vista, quindi, la questione è già stata risolta a dovere e il regolamento proposto non può che essere valutato come infondato, a meno di contraddirsi in maniera ingiustificabile. In alternativa, imporre alla Cassazione adita con regolamento di competenza una valutazione prognostica sul medesimo, non

---

<sup>47</sup> CIPRIANI, voce *Sospensione del processo*, cit., 15; BACCAGLINI, *Sezioni specializzate per l'impresa e competenza per materia*, cit., p. 865; NEGRI, *La "natura" delle sezioni specializzate per l'impresa*, cit., 1401.

farebbe che allungare i tempi di una decisione: eventualità, questa, evidentemente non auspicabile.

-----

*Abstract*

**DIVISIONS SPECIALISING IN COMMERCIAL MATTERS AND  
ORDINARY DIVISIONS: SUSPENSION AVOIDED**

Il presente scritto affronta il tema della qualificazione della relazione sussistente tra una sezione ordinaria e una sezione specializzata in materia di impresa, quando siano collocate presso il medesimo tribunale, alla luce della nota sentenza della Corte di Cassazione n. 19882/2019, cui l'autore aderisce, offrendo tuttavia anche una possibile soluzione alternativa.

*This paper addresses the topic of the qualification of the relationship between an ordinary division and a division specialising in commercial matters, when placed in the same court, in the light of the well-known judgment of the Supreme Court No 19882/2019, to which it adheres, also offering an alternative solution.*

-----